

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro dei Trasporti**

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame si propone di facilitare al massimo qualsiasi operazione di ricerca, soccorso e salvataggio di persone e di aeromobili che si rendessero necessarie nelle zone frontaliere tra l'Italia e la Svizzera, secondo le rispettive normative di polizia, di dogana, di scambio di informazioni, di sorvolo ed atterraggio.

Il Protocollo addizionale in pari data prevede a sua volta che il diritto di sorvolo

e di atterraggio sul territorio dell'altro Stato sia accordato tanto ad aeromobili di Stato che a quelli civili e che le due Parti si scambino l'elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio.

In considerazione della sua indubbia utilità si invita quindi l'Assemblea ad autorizzare la ratifica dell'Accordo.

FIORET, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Osso)

16 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con Protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo.

## Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.